

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022 , n. 14

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (22G00024)

Vigente al: 25-9-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 77](#) e [87 della Costituzione](#);

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con [legge 1° agosto 1949, n. 465](#);

Vista la [legge 21 luglio 2016, n. 145](#), recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla predetta [legge 21 luglio 2016, n. 145](#) per assicurare la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF);

Viste le risoluzioni della Camera dei deputati (6-00194) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 48) approvate, rispettivamente, in data 15 luglio 2021 e 4 agosto 2021, nelle parti in cui autorizzano la prosecuzione, per l'anno 2021, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021, contenute nell'allegato 1 alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145](#);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni, in deroga alla predetta [legge 21 luglio 2016, n. 145](#), per assicurare la prosecuzione, per l'anno 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei citati dispositivi della NATO;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la cessione di mezzi e materiali di equipaggiamento militari alle autorità governative dell'Ucraina e per semplificare le procedure di erogazione di aiuti alle autorità e alla popolazione del medesimo Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare la sicurezza e la funzionalità degli uffici all'estero e le misure di tutela degli interessi italiani e dei cittadini all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO

1. È autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). **((6))**

2. È autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:

a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

- b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;
- c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);
- d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della [legge 21 luglio 2016, n. 145](#).

4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

AGGIORNAMENTO (6)

Il [D.L. 8 novembre 2022, n. 169](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 aprile 2022, n. 28](#)".

Art. 2

Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione

1. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina.

Art. 2-bis

(Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla [legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare](#), di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

(7) **((16))**

AGGIORNAMENTO (7)

Il [D.L. 2 dicembre 2022, n. 185](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'[articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 aprile 2022,](#)